

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

ART. 1

Il Consiglio Direttivo

Il governo del Consorzio è affidato al Consiglio Direttivo, che è costituito secondo quanto previsto dall'Art. 7 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente qualora lo stesso faccia parte del Consiglio Direttivo medesimo o, in sua vece, dal più anziano di età dei componenti della Giunta Amministrativa o dei componenti del Consiglio stesso nel caso di assenza o impedimento di tutti i membri della Giunta Amministrativa.

E' convocato almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo, mediante comunicazione scritta contenente la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione.

I principali atti relativi sono depositati nei 7 giorni antecedenti la riunione, presso la sede centrale e, su richiesta dei singoli, possono essere inviati in copia.

Il Consiglio Direttivo è convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, inviata al Presidente del Consorzio e per conoscenza al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 7 giorni dalla ricezione di tale richiesta.

Svolge di norma le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo il funzionario di livello più elevato del Consorzio e/o il membro del Consiglio più giovane di età.

Il Presidente di seduta può chiamare a riferire al Consiglio Direttivo, quando ve ne sia la necessità, esperti esterni al Consiglio preferibilmente scelti tra coloro di cui al successivo art. 4.

I verbali del Consiglio Direttivo, firmati dal Presidente di seduta e dal Segretario, sono trascritti nell'apposito libro dei verbali numerato e vidimato.

Ai membri del Consiglio Direttivo, ordinariamente, viene corrisposto un gettone di presenza in relazione ad ogni riunione cui essi partecipano.

ART. 2

Il Presidente ed il Vice Presidente

Il Presidente e il Vicepresidente del Consorzio sono eletti tramite una votazione a scrutinio segreto ai sensi degli Artt. 7 e 8 dello Statuto e svolgono i compiti in esso previsti.

Ogni elettore è chiamato ad esprimere una preferenza per ciascuna carica da eleggere.

Risultano eletti i Soggetti che hanno ricevuto più voti, rispettivamente, per ciascuna carica.

Il Presidente e il Vice-Presidente eletti devono accettare la carica, loro conferita ed i correlati poteri congiuntamente agli altri membri della Giunta Amministrativa eletti ai sensi delle disposizioni dell'articolo che segue.

All'atto dell'elezione, qualora il Presidente o il Vice Presidente ricoprissero altra carica direttiva all'interno del Consorzio, il Consiglio Direttivo provvederà anche alla nomina del sostituto in tale carica.

Il Presidente del Consorzio, almeno sei mesi prima della scadenza del Consiglio Direttivo, avvia le procedure per la nomina del nuovo Consiglio.

ART. 3

La Giunta Amministrativa

I tre membri della Giunta Amministrativa, di cui all'art. 9 dello Statuto, vengono eletti dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 7, tra i propri, con una votazione a scrutinio segreto in cui ogni elettore esprime due preferenze.

Vengono dichiarati eletti i tre membri del Consiglio Direttivo che hanno ricevuto più voti.

Qualora meno di tre persone risultino elette, viene svolta una seconda votazione per l'elezione dei membri ancora mancanti, nella quale ogni elettore esprime una sola preferenza, e così di seguito.

A parità di voti ricevuti, si applica per la nomina il criterio di anzianità anagrafica.

Il Consiglio Direttivo, nell'atto di individuare i candidati che intendono far parte della Giunta Amministrativa, raccoglie le indicazioni del Presidente.

Qualora dalle votazioni risultino eletti tre membri sui quali Presidente e Vicepresidente, anche in forma disgiunta fra di loro, non manifestino il proprio gradimento e di conseguenza rinuncino alla carica loro conferita ai sensi del precedente articolo, il Consiglio Direttivo dovrà approntare tutte le procedure previste nel presente regolamento per indire nuove elezioni di Presidente, Vicepresidente e membri della Giunta Amministrativa.

I membri della Giunta Amministrativa eletti devono accettare la carica, unitamente ai poteri eventualmente loro conferiti.

Una stessa persona può essere rieletta consecutivamente per più volte.

Ai membri della Giunta Amministrativa, ordinariamente, viene corrisposto un gettone di presenza in relazione ad ogni riunione cui essi partecipano.

La Giunta Amministrativa è convocata e presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro anagraficamente più anziano di essa.

La Giunta è convocata mediante comunicazione scritta, inviata mediante telex, telefax, messaggi di posta elettronica ovvero via raccomandata, contenente la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno, da inviarsi almeno sette giorni prima della data della riunione, di norma prima di ogni riunione del Consiglio Direttivo, nonché ogniqualvolta il Presidente e/o il Vice Presidente lo ritengano opportuno.

In caso di urgenza la Giunta può essere convocata con un preavviso di 48 ore.

Una copia dell'avviso di convocazione è inviato per conoscenza, con relativa lettera illustrativa dell'O.d.G. per materie di particolare importanza per le implicazioni con la struttura organizzativa del CoNISMa e per le ricadute su futuri assetti strategici, anche a tutti i Componenti del Consiglio Direttivo.

La Giunta potrà avvalersi del parere preventivo di esperti scelti di volta in volta tra gli iscritti all'Albo di cui al successivo art.4, ovvero, in via straordinaria, da Esperti esterni a detto Albo.

Svolge le funzioni di Segretario della Giunta Amministrativa il funzionario di livello più elevato del Consorzio o il membro più giovane di età della Giunta stessa.

I verbali delle riunioni della Giunta Amministrativa, firmati dal Presidente di seduta e dal Segretario, sono raccolti cronologicamente in apposito registro numerato e vidimato.

Le deliberazioni in essi contenute vengono numerate cronologicamente.

Il Presidente di seduta può chiamare a riferire alla Giunta Amministrativa, quando ve ne sia la necessità, esperti esterni alla Giunta stessa preferibilmente scelti tra quelli di cui al successivo art. 4.

Le delibere della Giunta Amministrativa devono essere verbalizzate ed essere a disposizione di tutti i Componenti del Consiglio Direttivo, per loro opportuna visione, presso la sede del Consorzio.

ART. 4

Albo degli esperti

E' istituito l'Albo degli Esperti del Consorzio nel quale vengono iscritti, su iniziativa della Giunta Amministrativa, i responsabili delle Sezioni Nazionali.

La Giunta Amministrativa può altresì deliberare di iscrivere all'Albo i Responsabili dei Laboratori Nazionali.

Ciascun esperto potrà essere chiamato a presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo e/o della Giunta Amministrativa per fornire proprie indicazioni e pareri su tematiche e

problematiche di particolare rilevanza dietro iniziativa del Presidente e/o del Vicepresidente a ciò eventualmente stimolati da richiesta fatta pervenire da almeno due membri della Giunta Amministrativa.

Agli Esperti, ordinariamente, viene corrisposto un gettone di presenza in relazione ad ogni riunione cui essi sono chiamati a partecipare.